


**ALLEGATO "B" AL N. 38173 DI FASCICOLO
STATUTO DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA**

Art.1 Natura giuridica, denominazione e sede

1. Il Teatro Comunale di Bologna, quale realtà di interesse musicale prioritaria a livello nazionale, ai sensi del D. Lgs.n.367/96 è Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ed ha sede in Bologna, Largo Respighi n.1.
2. La Fondazione ed il suo funzionamento sono disciplinate dal presente Statuto adeguato alle previsioni del D.L. 8 agosto 2013 n.91, convertito con modificazioni nella legge 7 ottobre 2013 n.112, oltre che dagli articoli del Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
4. La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme in vigore.
5. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del nome del Teatro, della denominazione storica e dell'immagine storico - culturale dello stesso, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate. Può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche in operazioni commerciali complesse.
- 6.

Art.2 – Finalità e scopi

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro e quindi con divieto di distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali, la diffusione e lo sviluppo dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività.
2. La Fondazione:
 - a) per il perseguimento dei propri fini, provvede direttamente alla gestione del Teatro Comunale di Bologna, conservandone il patrimonio storico - culturale e realizza spettacoli lirici, di balletti, concerti ed altre attività di interesse culturale. La diffusione dell'arte musicale avviene mediante la realizzazione e l'organizzazione di produzioni artistiche, anche in sedi differenti, sia in Italia che all'estero, con forme di collaborazione particolare con enti e istituzioni musicali aventi sede nella Regione Emilia Romagna;
 - b) può attivare, in conformità agli scopi istituzionali, interventi ritenuti opportuni per la conservazione e la diffusione del patrimonio storico e culturale relativo, anche attraverso attività editoriali e di registrazione musicale e teatrale, inclusa la commercializzazione;
 - c) nel perseguimento dei suoi scopi cercherà di valorizzare ogni possibile forma di collaborazione con altre fondazioni liriche anche assumendo la forma di associazioni in partecipazione nonché con enti e soggetti pubblici e privati al fine di razionalizzare al meglio l'uso delle risorse proprie e di quelle pubbliche, così da conseguire possibili economie che consentano l'aumento della capacità produttiva e dell'offerta artistica della Fondazione;
 - d) avrà cura di valorizzare ogni sua capacità produttiva e gestionale;
 - e) compatibilmente con i suoi fini istituzionali, potrà partecipare e promuovere la costituzione di società consortili, consorzi o società di capitali e altri tipi di strutture partecipative insieme ad altri enti pubblici e privati aventi fini



- compatibili con i propri, purché tale partecipazione non comporti l'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte;
- f) potrà svolgere attività commerciali ed accessorie esercitandole direttamente o per il tramite di società, purché non totalmente detenute dalla Fondazione stessa, o enti da essa partecipati solo ove secondarie e strumentali rispetto al perseguimento dei suoi scopi ideali, dovendo questo rimanere uno scopo non lucrativo. Ogni profitto andrà, dunque, dalla Fondazione investito nella propria attività e non potrà essere a favore di qualcuno ripartito;
- g) potrà accettare eventuali erogazioni liberali effettuate da enti pubblici o privati con vincolo di destinazione, se tale destinazione sia compatibile con i fini istituzionali o ad essi preordinata;
- h) opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio e nella garanzia della qualità della produzione;
- i) prevede incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori ed assume l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore musicale, determina forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea.

Art.3 – Fondatori e Soci

1. La Fondazione è costituita da Fondatori pubblici e da soci.
2. Sono Fondatori pubblici lo Stato italiano, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Bologna.
3. I Soci sono soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche privi di personalità giuridica, diversi dai Fondatori, che contribuiscono al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 mediante contributi in denaro o conferimento di attività anche professionale, o mediante l'attribuzione di beni mobili ed immobili.
I Soci si dividono in: Soci privati e Soci Sostenitori.
4. Il Consiglio di indirizzo istituisce un regolamento con le modalità e le soglie minime di contribuzione necessaria per l'assunzione di status dei Soci e disciplina i rapporti fra i vari soggetti, la tenuta degli elenchi e le modalità di partecipazione.
5. Sono Soci privati coloro che partecipano con apporti economici o in beni, di importo non inferiore al 3% degli apporti finanziari alla gestione o al 3% del patrimonio della Fondazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quella percentuale eventualmente posta dal Consiglio di indirizzo.
La determinazione del valore dei beni avviene sulla base dei prezzi di mercato a mezzo di apposita stima con perizia giurata.
6. Sono Sostenitori i Soci che contribuiscono mediante un sostegno finanziario alle attività della Fondazione.
7. A cura del Consiglio di indirizzo viene tenuto l'Albo dei Soci e l'elenco dei Sostenitori, aggiornato annualmente, eliminando i Soci che abbiano cessato l'erogazione del contributo.
- 8.

Art.4 – Organi

1. Sono organi della Fondazione Teatro Comunale di Bologna:
 - il Presidente o altra persona da Lui individuata;
 - il Consiglio di indirizzo;

- il Sovrintendente;
 - il Collegio dei Revisori dei conti.
2. I componenti gli organi della Fondazione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati, nei limiti previsti dalla legge.
Il Presidente dura in carica sino alla permanenza nella funzione di Sindaco di Bologna, anche nell'ipotesi in cui sia stato dallo stesso nominato.
3. Il compenso degli organi della Fondazione è stabilito dal Consiglio di indirizzo in conformità ai criteri posti dalla legge.
In ogni caso, al Presidente ed ai Consiglieri spetta solo il rimborso delle spese vive sostenute per la funzione ed adeguatamente documentate.
4. Una volta scaduti, gli organi continuano ad esercitare le proprie funzioni, nei limiti dell'ordinaria amministrazione o delle necessità o utilità imposte da ragioni di urgenza, relativa anche ad esigenze della produzione, sino all'insediamento dei nuovi organi.

Art.5 – Presidente

1. Il Presidente è il Sindaco di Bologna o altra persona da lui nominata, ivi compreso un membro della Giunta Comunale, fino a revoca o scadenza del mandato del Sindaco. (art. 11 comma a/1. della legge n. 112 del 7 ottobre 2013.).

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione nei suoi rapporti con i terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di indirizzo e ne definisce l'ordine del giorno;
- firma gli atti deliberati dal Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'attuazione delle attività;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- esercita i poteri del Consiglio in caso di urgenza, salva ratifica delle deliberazioni nella prima riunione utile.

2. Il Presidente può delegare, in via ordinaria, i suoi poteri al Sovrintendente o ad altro componente del Consiglio di indirizzo, determinando i limiti e le modalità di delega.

3. Il Presidente è sostituito, nei casi di assenza o impedimento, dal Vicepresidente nominato a maggioranza dei componenti del Consiglio di indirizzo che ne esercita tutti i diritti e le prerogative.


La firma del Vicepresidente fa presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art.6 - Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo è formato da un numero variabile da cinque sino al massimo a sette membri (nel caso vi siano tre Consiglieri nominati da Soci) compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede.

La maggioranza dei componenti è costituita dai membri designati dai Fondatori.

In caso di dimissioni o di esclusione di un componente del Consiglio di indirizzo, il sostituto durerà in carica sino alla scadenza dell'organo.



2. Il Consiglio di indirizzo è composto dal Presidente, dai membri designati da ciascuno dei Fondatori pubblici e dai Soci che per tre anni consecutivi, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato, come risulta dall'ultimo bilancio approvato. I consiglieri che rappresentano i Soci privati non possono essere superiori a tre e, ove i Soci siano più numerosi, il diritto di nomina spetterà ai tre che, singolarmente o collettivamente, avranno assicurato il maggiore apporto al patrimonio.
- La permanenza nel Consiglio di indirizzo dei rappresentanti nominati dai Soci è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente.
- Ove cessasse l'erogazione del contributo del Socio, cessa la permanenza del membro nominato.
- Qualora risulti necessario completare il numerativo dei Consiglieri, un ulteriore Consigliere verrà nominato dal Sindaco di concerto con l'Autorità statale ed il Presidente della Regione Emilia Romagna.
- Il Consiglio di indirizzo può deliberare la decadenza di uno dei suoi componenti a seguito di prolungata assenza non giustificata o per gravi motivi che possano compromettere l'attività della Fondazione o la sua immagine.
- La sostituzione di un consigliere decaduto segue l'iter della nomina.
3. Il Consiglio, nella prima riunione successiva alla costituzione, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente.
4. Il Sovrintendente partecipa alle sedute del Consiglio.
- Non partecipa alla discussione sulla determinazione del suo compenso e nei casi in cui si trovi in posizione di conflitto di interessi.
- Alle riunioni del Consiglio possono partecipare dipendenti della Fondazione o esperti esterni, qualora il Consiglio ne ritenga opportuna la partecipazione.
5. La convocazione del Consiglio di indirizzo viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno sette giorni prima della adunanza. In caso di urgenza, il termine per l'invio della convocazione è ridotto a tre giorni.
- La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza.
- In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.
- Il Consiglio deve essere convocato almeno tre volte l'anno.
6. Il Consiglio di indirizzo può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei revisori di conti ed il Sovrintendente.
7. La partecipazione alle riunioni è consentita anche in teleconferenza o videoconferenza o con altre modalità telematiche, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto sia dato atto nel verbale.
8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Il Consiglio di indirizzo stabilisce le linee di gestione economica e finanziaria della Fondazione e svolge i seguenti compiti con l'obiettivo di assicurare il pareggio del bilancio:

- a) approva il bilancio preventivo triennale entro la fine dell'esercizio precedente a quello del primo anno a cui il bilancio si riferisce;
- b) approva il bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo. Tale termine può essere prorogato fino al massimo di centoottanta giorni per particolari esigenze relative alla struttura della Fondazione;
- c) esercita il controllo su tutte le attività della Fondazione;
- d) approva la stagione artistica predisposta dal Sovrintendente;
- e) individua il nominativo del Sovrintendente da proporre all'Autorità statale competente a seguito di valutazione fra almeno tre qualificati profili professionali competenti nel settore lirico – musicale e gestionale;
- f) nomina il Vicepresidente della Fondazione, scegliendolo fra i suoi componenti, che svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- g) delibera eventualmente l'assegnazione di specifici compiti a singoli consiglieri;
- h) approva l'organico di personale necessario per l'attività da realizzare nel triennio successivo e le sue eventuali modifiche;
- i) esprime parere preventivo vincolante su accordi aziendali con le organizzazioni sindacali che comportino impegni di spesa per la Fondazione richiedendo modifiche al bilancio di previsione;
- m) approva i Regolamenti interni;
- n) esprime parere non vincolante su ogni argomento gli venga sottoposto dal Presidente, da almeno due/tre consiglieri o dal Sovrintendente;
- o) valuta le istanze presentate da soggetti che intendono divenire Soci ed eventualmente ne delibera l'ammissione.


10. Tutti i componenti del Consiglio di indirizzo debbono possedere, al momento della nomina e per la durata della carica, i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i componenti di consigli di amministrazione di società, nonché i requisiti di professionalità attinenti direttamente o indirettamente a mansioni direttive o organizzative di natura imprenditoriale o inerenti l'attività di produzione e diffusione dell'arte musicale o alle attività delle professioni liberali.

Non possono far parte del Consiglio di indirizzo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

L'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dalla carica, che sarà pronunciata dal Consiglio di indirizzo, con l'astensione obbligatoria alla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di adeguato termine per fornire le proprie deduzioni.

11. I componenti del Consiglio di indirizzo esercitano in piena autonomia le funzioni che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione nell'esercizio delle stesse, non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono.

Sono tenuti alla riservatezza, in modo rigoroso, in ordine a notizie sulla propria attività e sul funzionamento e gestione della Fondazione.



La disposizione non riguarda le notizie fornite ai fini della comunicazione di attività della Fondazione, purché queste non attengano all'attività di gestione economica.

12. I soggetti che partecipano alle deliberazioni del Consiglio che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, debbono astenersi dal partecipare alle riunioni dell'organo sugli argomenti attinenti al conflitto d'interesse.

13. Delle adunanze del Consiglio di indirizzo è redatto verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente) e dal segretario appositamente nominato, anche fra soggetti esterni al Consiglio e previamente vincolato, mediante sottoscrizione di apposito impegno, alla più rigorosa riservatezza.

Art.7 – Sovrintendente

1. Il Sovrintendente è nominato dall'Autorità statale competente su proposta del Consiglio di indirizzo fra soggetti dotati di comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di attività musicali e di gestione e di organizzazione di enti consimili, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.

2. Il Sovrintendente è l'unico organo di gestione della Fondazione e può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato, su proposta del Consiglio di indirizzo.

3. Il Sovrintendente:

a) può nominare e revocare propri consulenti e collaboratori, tra cui il Direttore Artistico e quello Amministrativo, dei quali risponde ed ai quali può delegare singole materie o specifiche attività;

b) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

c) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di indirizzo, predispone, nei termini di legge, di norma entro il quindici novembre di ogni anno, il bilancio previsionale, da inviare ai Revisori, per parere, ed al Consiglio di indirizzo per l'approvazione;

d) predispone e comunica al Consiglio di indirizzo e ai Revisori, il bilancio di esercizio annuale con la relativa relazione, secondo le disposizioni di legge, per la discussione in Consiglio ai fini della sua approvazione;

e) di concerto, ove nominato, con il Direttore Artistico e sulla base del bilancio preventivo e degli indirizzi di gestione economica e finanziaria, predispone i programmi di attività artistica da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione;

f) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e nei limiti del vincolo di bilancio approvato dal Consiglio di indirizzo, l'attività di produzione artistica della Fondazione, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente;

g) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi ad altri organi;

h) ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti di sua competenza.

4. Il Sovrintendente cessa dalla carica unitamente al Consiglio di indirizzo o per diversa scadenza prevista dal decreto ministeriale di nomina.

Può essere riconfermato, su proposta del Consiglio di indirizzo all'Autorità statale competente.

Art. 8 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente rinnovabile per non più di due mandati.

2. Il membro con funzioni di Presidente è designato fra i magistrati, dal Presidente della Corte dei Conti competente territorialmente, un membro è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno dall'Autorità statale competente, che individua anche un supplente.

3. I Revisori dei Conti possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di indirizzo.

Ad essi deve pertanto essere inviato l'avviso di convocazione delle riunioni di Consiglio.

4. Il Collegio dei Revisori riferisce, almeno ogni trimestre, con opportuna relazione, al Ministro per l'Economia e le Finanze ed al Ministro competente per lo spettacolo.

5. All'attività del collegio si applicano – in quanto compatibili - le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli artt.2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile, nonché quelle compatibili al riguardo poste dalle altre norme di legge.

Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi telematici, purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione fra partecipanti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2409 bis e septies del codice civile.

7. Il controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, a cui viene affidata anche l'attività di revisione del bilancio. L'eventuale incarico per il controllo contabile può essere conferito per un triennio dal Sovrintendente.

Art. 9 – Patrimonio della Fondazione

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso di beni, in cose mobili, immobili, attività, crediti ed ogni altro diritto o posizione giuridica soggettiva di pertinenza, a qualsiasi titolo pervenuto e dai proventi della propria attività.

2. Il Patrimonio della Fondazione è articolato in:

a) fondo di dotazione, indispensabile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie,

b) fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

Il fondo di dotazione è composto da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel fondo di gestione .

3. Il fondo di gestione è composto da:

a) i redditi del patrimonio di cui al primo comma del presente articolo;


b) le somme erogate alla Fondazione da terzi e non espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) ogni contributo pubblico o privato, eredità, legati, lasciti o donazioni attribuiti alla Fondazione e non espressamente destinati a fondo di dotazione;

d) eventuali avanzi di gestione che saranno destinati al fondo di gestione;

e) somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di indirizzo ed espressamente destinate al fondo di gestione;

f) ogni altro provento derivante dalle proprie attività.



4. Per concorso al Patrimonio si intende ogni erogazione a qualsiasi titolo effettuata a favore della Fondazione; spetta al Consiglio di indirizzo il potere di determinare la destinazione del bene pervenuto nel patrimonio.

Art.10 Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto si applica con le decorrenze previste dall'Art.11, Comma 16 della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 e gli Organi di cui all'art. 4, comma 1, dovranno essere tutti immediatamente costituiti.

2. Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Autorità statale competente su proposta adottata a maggioranza dal Consiglio di indirizzo, raggiunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati dai Fondatori.

3. Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, l'Autorità ministeriale competente nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

4. La Fondazione di norma si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

F.TO: FRANCESCO ERNANI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTTOR CARLO VICO NOTAIO IN BOLOGNA, ISCRITTO NEL COLLEGIO NOTARILE DI BOLOGNA, CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME AL SUO ORIGINALE CHE TROVASI ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "B" AL MIO ROGITO IN DATA 10.12.2014 REP. 126333/38173 REGISTRATO ALL'UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 1 IL 15.12.2014 AL N. 20214 SERIE 1T.

BOLOGNA, 17 (diciassette) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

